

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 62



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54° anno
26 febbraio 2011

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
I <i>Risoluzioni, raccomandazioni e pareri</i>		
PARERI		
Banca centrale europea		
2011/C 62/01	Parere della Banca centrale europea, del 28 gennaio 2011, in merito ad una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE e 2006/48/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (CON/2011/6)	1
II <i>Comunicazioni</i>		
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA		
Commissione europea		
2011/C 62/02	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	8

IT

Prezzo:
3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 62/03	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	12
2011/C 62/04	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽²⁾	16

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2011/C 62/05	Tassi di cambio dell'euro	20
2011/C 62/06	Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto ⁽²⁾ (<i>Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva</i>)	21

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

2011/C 62/07	LIFE+ Invito a presentare proposte 2011	28
--------------	---	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato
⁽²⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

PARERI

BANCA CENTRALE EUROPEA

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 28 gennaio 2011

in merito ad una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE e 2006/48/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario

(CON/2011/6)

(2011/C 62/01)

Introduzione e base giuridica

Il 30 settembre 2010 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito ad una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE e 2006/48/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario ⁽¹⁾ (di seguito «proposta di direttiva»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto la direttiva proposta contiene disposizioni che riguardano il contributo del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) ad una buona conduzione delle politiche relative alla stabilità del sistema finanziario, di cui all'articolo 127, paragrafo 5, del trattato. Conformemente al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

1. La BCE guarda con favore allo scopo principale della proposta di direttiva, che è quello di garantire una portata appropriata alla vigilanza dei conglomerati finanziari, colmando le distanze che si sono venute a creare tra la disciplina della vigilanza supplementare dell'Unione ⁽²⁾ e le direttive di settore relative ai servizi bancari e assicurativi.

Osservazioni di carattere specifico*Trattamento delle società di partecipazione finanziaria mista*

2. La BCE apprezza i riferimenti alle «società di partecipazione finanziaria mista» nelle disposizioni delle direttive settoriali che definiscono la l'ambito di applicazione della vigilanza bancaria su base consolidata e della vigilanza relativa ai gruppi assicurativi ⁽³⁾. Essi permetteranno l'applicazione della vigilanza settoriale consolidata/di gruppo, in aggiunta alla vigilanza supplementare, con riferimento a quelle società di partecipazione finanziaria o assicurativa che, in seguito all'espansione delle attività ad un altro settore finanziario, siano diventate società di partecipazione finanziaria miste. La BCE ritiene che l'esperienza maturata in relazione ad attività di vigilanza settoriale consolidata/di gruppo potrebbe infatti trovare un utile complemento nella comprensione dei rischi intersettoriali ottenuta nell'ambito della vigilanza supplementare. Al contempo, occorre sviluppare pratiche di vigilanza efficienti che consentano, da una parte, di ricomprendere nell'ambito della vigilanza tutti i rischi pertinenti, e dall'altra di eliminare potenziali sovrapposizioni nell'ambito della vigilanza e garantire parità di trattamento. La BCE raccomanda ⁽⁴⁾ di dare alle autorità europee di vigilanza (AEV) il potere di adottare orientamenti comuni tramite il comitato congiunto.

Trattamento delle società di gestione patrimoniale

3. LA BCE accoglie con favore l'esplicito inserimento delle società di partecipazione finanziaria miste nei test della soglia per l'identificazione dei conglomerati finanziari ⁽⁵⁾. La BCE raccomanda ⁽⁶⁾ di collocare le società di partecipazione finanziaria nel settore, all'interno del conglomerato finanziario, con il quale esse abbiano il legame più stretto; tale criterio andrà ulteriormente specificato negli orientamenti di vigilanza. Dal punto di vista della valutazione del rischio, tale soluzione è migliore della collocazione nel «settore finanziario di minori dimensioni», secondo quanto previsto dalla proposta di direttiva. Inoltre, la BCE raccomanda ⁽⁷⁾, in conseguenza dell'esplicito inserimento delle società di partecipazione finanziaria nel regime di vigilanza supplementare, che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (*European Securities and Markets Authority*, ESMA) sia coinvolta, a fianco delle altre AEV, nell'elaborazione di orientamenti per la promozione della convergenza delle prassi di vigilanza concernenti la vigilanza supplementare ⁽⁸⁾. A tal riguardo, la formulazione del testo dovrebbe essere simile a quella contenuta nella direttiva 2010/78/UE ⁽⁹⁾, ovvero «tramite il comitato congiunto». Il coinvolgimento di tutte le AEV pertinenti nell'elaborazione di tali orientamenti dovrebbe assicurare che i rischi di contagio e concentrazione, i problemi di complessità e i conflitti di interesse siano efficacemente affrontati in tutti i settori e da parte di tutte le imprese regolamentate all'interno di un conglomerato finanziario. Allo stesso modo, con riferimento alla vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio ⁽¹⁰⁾, la direttiva 2002/87/CE dovrebbe disporre che venga assicurata coerenza tra la vigilanza supplementare e il controllo da parte delle autorità competenti dell'osservanza delle norme prudenziali di cui alla direttiva OICVM ⁽¹¹⁾. Le disposizioni rilevanti della direttiva bancaria ⁽¹²⁾ e della direttiva Solvibilità II ⁽¹³⁾ richiedono già tale coerenza tra la vigilanza supplementare e le prassi di vigilanza.

Modelli di segnalazione

4. La BCE raccomanda ⁽¹⁴⁾ l'applicazione di modelli, frequenze e date di segnalazione armonizzati, sulla base delle norme tecniche d'attuazione elaborate dall'AEV pertinente, tramite il comitato congiunto ⁽¹⁵⁾ per la segnalazione dei requisiti di adeguatezza patrimoniale calcolati per le imprese pertinenti di un conglomerato finanziario ⁽¹⁶⁾. Tale armonizzazione dovrebbe seguire il modello già esistente nel settore bancario, in virtù di una modifica del 2009 alla direttiva bancaria ⁽¹⁷⁾. La BCE si aspetta che il lavoro di armonizzazione dei modelli di segnalazione continuerà, tra l'altro, in relazione alle necessità derivanti dall'attuazione nella legislazione dell'Unione del quadro in materia di requisiti patrimoniali «Basilea 2». L'Eurosistema ha un particolare interesse in questa materia in virtù del suo ruolo nel campo della stabilità finanziaria e seguirà i progressi di questo lavoro in collaborazione con la Commissione.

Laddove la BCE raccomandi che la direttiva proposta sia modificata, sono a tal fine contenute in allegato proposte redazionali specifiche, accompagnate da note esplicative.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 28 gennaio 2011.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET

⁽¹⁾ COM(2010) 433 definitivo.

⁽²⁾ Tale disciplina consiste attualmente della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (GU L 35, dell'11.2.2003, pag. 1) e della direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di riassicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo o riassicurativo (GU L 330, del 5.12.1998, pag. 1).

⁽³⁾ Si vedano le modifiche agli articoli 1 e 2, paragrafo 2, 3, paragrafo 1, 4, paragrafo 2 e 10, paragrafo 2, nonché agli allegati I e II della direttiva 98/78/CE, introdotte dall'articolo 1 e dall'allegato I della proposta di direttiva; si vedano le modifiche agli articoli 4, 71, 72, 84, 105, da 125 a 127, 129 e da 141 a 143 della direttiva 2006/48/CE, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (GU L 177, del 30.6.2006, pag. 1), introdotte dall'articolo 3 della proposta di direttiva.

⁽⁴⁾ Si veda la modifica proposta n. 3 di cui in allegato al presente parere.

⁽⁵⁾ Si vedano gli articoli 2, paragrafo 5, e 3, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2002/87/CE, introdotti dall'articolo 2, paragrafi 1 e 2 della proposta di direttiva.

⁽⁶⁾ Si veda la modifica proposta n. 1 di cui in allegato al presente parere.

⁽⁷⁾ Si veda la modifica proposta n. 2 di cui in allegato al presente parere.

- (8) Si vedano l'articolo 3, paragrafo 8, l'articolo 7, paragrafo 5, l'articolo 8, paragrafo 5, l'articolo 9, paragrafo 6, e l'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2002/87/CE, nel nuovo testo introdotto dall'articolo 2, paragrafo 2, e paragrafi da 4 a 7, della direttiva proposta.
- (9) Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331, del 15.12.2010, pag. 120).
- (10) Si veda l'articolo 9 della direttiva 2002/87/CE.
- (11) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302, del 17.11.2009, pag. 32). Si fa riferimento alla vigilanza sulle società di partecipazione finanziaria negli articoli 21, paragrafo 1, 102, paragrafo 4, lettera a), della direttiva OICVM; essa si concentra sulla garanzia del rispetto: i) delle regole prudenziali di cui l'articolo 12 richiede l'introduzione con riferimento alle società di gestione finanziaria, e ii) di ulteriori norme poste dagli articoli 17 e 18 con riferimento all'offerta di servizi di gestione finanziaria attraverso succursali e la prestazione transfrontaliera di servizi.
- (12) Direttiva 2006/48/CE.
- (13) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (rifusione) (GU L 335, del 17.12.2009, pag. 1).
- (14) Si vedano le modifiche proposte n. 4 e 6 di cui in allegato al presente parere.
- (15) Si veda l'articolo 21 bis, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE, introdotto dall'articolo 2, paragrafo 15, della direttiva 2010/78/UE.
- (16) Si veda l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE.
- (17) Si veda l'articolo 74, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/48/CE, introdotto dall'articolo 1, paragrafo 14 della direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (GU L 302, del 17.11.2009, p. 97).

ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione	Modifiche proposte dalla BCE ⁽¹⁾
Modifica n. 1	
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)	
<p>«a) Il seguente terzo comma è aggiunto al paragrafo 2:</p> <p>“2. Le società di gestione patrimoniale ai sensi dell'articolo 30 si aggiungono al settore a cui appartengono all'interno del gruppo; ove non appartengano esclusivamente ad un settore, si aggiungono al settore finanziario di minori dimensioni.” »</p>	<p>«a) Il seguente terzo comma è aggiunto al paragrafo 2:</p> <p>“2. Le società di gestione patrimoniale ai sensi dell'articolo 30 si aggiungono al settore a cui appartengono all'interno del gruppo; ove non appartengano esclusivamente ad un settore, si aggiungono al settore finanziario di minori dimensioni con il quale hanno il legame più stretto.” »</p>

Nota esplicativa

L'attuale soluzione per cui le società di partecipazione finanziaria sono collocate all'interno del settore finanziario di minori dimensioni all'interno del conglomerato non è sufficientemente fondato dal punto di vista del rischio. Tale soluzione dovrebbe essere sostituita dal criterio del «legame più stretto», che necessita di essere ulteriormente specificato attraverso orientamenti comuni emanati dalle AEV ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, della Direttiva 2002/87/CE (si veda la modifica n. 2).

Modifica n. 2

Articolo 2, paragrafo 2, lettera f)

<p>«f) È aggiunto il seguente paragrafo 8:</p> <p>“8. L'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali emanano orientamenti comuni mirati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l'applicazione dei paragrafi 2, 3, 3 bis, 4 e 5 del presente articolo.” »</p>	<p>«f) È aggiunto il seguente paragrafo 8:</p> <p>“8. L'Autorità bancaria europea, e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali L'AEV pertinente, tramite il comitato congiunto, emanano orientamenti comuni mirati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l'applicazione dei paragrafi 2, 3, 3 bis, 4 e 5 del presente articolo.” »</p>
---	---

Nota esplicativa

Conseguentemente all'inclusione delle società di gestione patrimoniale nel test della soglia per l'identificazione dei conglomerati finanziari, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dovrebbe essere coinvolta, a fianco delle altre AEV, nell'elaborazione di orientamenti per la promozione della convergenza delle prassi di vigilanza concernenti la vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari. Il coinvolgimento di tutte le AEV pertinenti nell'elaborazione di tali orientamenti dovrebbe assicurare che i rischi di contagio e concentrazione, i problemi di complessità e i conflitti di interesse siano efficacemente affrontati in tutti i settori e da parte di tutte le imprese regolamentate all'interno di un conglomerato finanziario. La formulazione utilizzata a tal riguardo («le AEV pertinenti, tramite il comitato congiunto») è simile al modello fissato nella direttiva 2010/78/UE. Questa modifica è connessa alla modifica n. 5.

Modifica n. 3

Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)

<p>[Nessun testo]</p>	<p>«(2bis) All'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 6:</p> <p>“6. L'AEV pertinente, tramite il comitato congiunto, adotta orientamenti comuni intesi ad elaborare delle prassi di vigilanza che consentano alla vigilanza supplementare sulle società di partecipazione finanziaria di integrare in maniera appropriata la vigilanza di gruppo di cui alla Direttiva 98/78/CE ovvero, la vigilanza</p>
-----------------------	---

Testo proposto dalla Commissione	Modifiche proposte dalla BCE (1)
	<p>consolidata di cui alla Direttiva 2006/48/CE, e che consentano di ricomprendere tutti i rischi pertinenti nell'ambito della vigilanza ed al contempo di eliminare potenziali sovrapposizioni e garantire parità di trattamento” »</p>

Nota esplicativa

Occorre sviluppare pratiche di vigilanza efficienti che consentano, la parallela applicazione della vigilanza consolidata/di gruppo e della vigilanza supplementare in relazione a società di partecipazione finanziaria mista. All'AEV pertinente dovrebbero essere dati i poteri per adottare orientamenti comuni a tal riguardo tramite il comitato congiunto.

Modifica n. 4

Articolo 2, paragrafo 2 ter (nuovo)

[Nessun testo]	<p>«(2 ter) All'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma sesto:</p> <p>“Dal [1 gennaio 2013], gli Stati membri dispongono modelli, frequenze e date di segnalazione uniformi dei calcoli di cui al presente articolo, in conformità con le norme tecniche di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, lettera d).” »</p>
----------------	--

Nota esplicativa

Similmente a quanto previsto dalla direttiva bancaria, la segnalazione in materia di requisiti di adeguatezza patrimoniale ai sensi della direttiva 2002/87/CE dovrebbe seguire modelli, frequenze e date di segnalazione armonizzati. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare, mediante atti di delegazione ai sensi dell'articolo 290 del trattato, le proposte di norme tecniche di regolamentazione predisposte a tal fine dalle AEV. Questa modifica è connessa alla modifica n. 6.

Modifica n. 5

Articolo 2, paragrafi da 4 a 7 e 10

<p>«(4) All'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 5:</p> <p>“5. L'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali emanano orientamenti comuni mirati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l'applicazione della vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi come disposto dai paragrafi da 1 a 4. Emanano inoltre orientamenti comuni specifici sull'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 alle partecipazioni del conglomerato finanziario nei casi in cui le disposizioni del diritto societario nazionale impediscano l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2.”</p> <p>(5) All'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 5:</p> <p>“5. L'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali emanano orientamenti comuni mirati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l'applicazione della vigilanza supplementare sulle operazioni intragruppo come disposto dai paragrafi da 1 a 4. Emanano inoltre orientamenti comuni specifici sull'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 alle partecipazioni del conglomerato finanziario nei casi in cui le disposizioni del diritto societario nazionale impediscano l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2.”</p>	<p>«(4) All'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 5:</p> <p>“5. L'Autorità bancaria europea, e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali AEV pertinente, tramite il comitato congiunto emanano orientamenti comuni mirati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l'applicazione della vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi come disposto dai paragrafi da 1 a 4. Emanano inoltre orientamenti comuni specifici sull'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 alle partecipazioni del conglomerato finanziario nei casi in cui le disposizioni del diritto societario nazionale impediscano l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2.”</p> <p>(5) All'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 5:</p> <p>“5. L'Autorità bancaria europea, e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali AEV pertinente, tramite il comitato congiunto, emanano orientamenti comuni mirati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l'applicazione della vigilanza supplementare sulle operazioni intragruppo come disposto dai paragrafi da 1 a 4. Emanano inoltre orientamenti comuni specifici sull'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 alle partecipazioni del conglomerato finanziario nei casi in cui le disposizioni del diritto societario nazionale impediscano l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2.”</p>
---	--

Testo proposto dalla Commissione	Modifiche proposte dalla BCE ⁽¹⁾
<p>(6) All'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo 6:</p> <p>“6. Le autorità competenti allineano l'applicazione della vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio di cui al presente articolo alle procedure di riesame delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 124 della direttiva 2006/48/CE e all'articolo 36 della direttiva 2009/138/CE. A tal fine, l'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali emanano orientamenti comuni mirati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l'applicazione della vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio di cui al presente articolo, nonché volti a garantire la coerenza con le procedure di riesame delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 124 della direttiva 2006/48/CE e all'articolo 36 della direttiva 2009/138/CE. Emanano inoltre orientamenti comuni specifici sull'applicazione del presente articolo alle partecipazioni del conglomerato finanziario nei casi in cui le disposizioni del diritto societario nazionale impediscano l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2.”</p>	<p>(6) All'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo 6:</p> <p>“6. Le autorità competenti allineano l'applicazione della vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio di cui al presente articolo alle procedure di riesame delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 124 della direttiva 2006/48/CE e all'articolo 36 della direttiva 2009/138/CE, nonché al controllo da parte delle autorità competenti dell'osservanza delle norme prudenziali di cui all'articolo 12 della Direttiva 2009/65/CE. A tal fine, l'Autorità bancaria europea, e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali AEV pertinente, tramite il comitato congiunto, emanano orientamenti comuni mirati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l'applicazione della vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio di cui al presente articolo, nonché volti a garantire la coerenza con le procedure di riesame delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 124 della direttiva 2006/48/CE e all'articolo 36 della direttiva 2009/138/CE nonché con il controllo da parte delle autorità competenti dell'osservanza delle norme prudenziali di cui all'articolo 12 della Direttiva 2009/65/CE. Emanano inoltre orientamenti comuni specifici sull'applicazione del presente articolo alle partecipazioni del conglomerato finanziario nei casi in cui le disposizioni del diritto societario nazionale impediscano l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2.”</p>
<p>(7) All'articolo 11 sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:</p> <p>“[...]</p> <p>5. L'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali emanano orientamenti comuni miranti a garantire la coerenza degli accordi di coordinamento delle autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 131bis della direttiva 2006/48/CE e dell'articolo 248, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE.”</p> <p>[...]</p>	<p>(7) All'articolo 11 sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:</p> <p>“[...]</p> <p>5. L'Autorità bancaria europea, e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali AEV pertinente, tramite il comitato congiunto, emanano orientamenti comuni miranti a garantire la coerenza degli accordi di coordinamento delle autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 131bis della direttiva 2006/48/CE e dell'articolo 248, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE.”</p> <p>[...]</p>
<p>(10) Viene inserito il seguente articolo 21ter:</p> <p>“Articolo 21ter</p> <p>Orientamenti comuni</p> <p>L'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali emanano gli orientamenti comuni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 5, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafo 6, e all'articolo 11, paragrafo 5, in linea con la procedura definita nell'articolo 42 del regolamento (UE) n. .../... che istituisce l'Autorità bancaria europea e nell'articolo 42 del regolamento (UE) n. .../... che istituisce l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, in seguito alla collaborazione in seno al comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee.” »</p>	<p>(10) Viene inserito il seguente articolo 21ter:</p> <p>“Articolo 21ter</p> <p>Orientamenti comuni</p> <p>L'Autorità bancaria europea, e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali AEV pertinente, tramite il comitato congiunto. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati emanano gli orientamenti comuni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 5, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafo 6, e all'articolo 11, paragrafo 5, in linea con la procedura definita nell'articolo 4256 1093/..2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (l'Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la</p>

Testo proposto dalla Commissione	Modifiche proposte dalla BCE ⁽¹⁾
	<p>decisione 2009/78/CE della Commissione, e nell'articolo 4256 del regolamento (UE) n. 1094../..2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione, e nell'articolo 56 del Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 , che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione in seguito alla collaborazione in seno al comitato congiunto delle autorità di vigilanza.»</p>

Nota esplicativa

Si veda la nota esplicativa che segue alla modifica n. 2, a cui questa è connessa. Inoltre, con riferimento alla vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio, la modifica proposta all'articolo 9, paragrafo 6 della Direttiva 2002/87/CE dovrebbe disporre che venga garantita la coerenza tra la vigilanza supplementare e il controllo da parte delle autorità competenti dell'osservanza delle norme prudenziali di cui alla direttiva OICVM. Tale coerenza è già disposta tra la vigilanza supplementare e le prassi di vigilanza ai sensi delle disposizioni rilevanti della direttiva bancaria e della direttiva Solvibilità II.

Modifica n. 6

Articolo 2, paragrafo 9 bis (nuovo)

[Nessun testo]	<p>«(9a) Al primo comma dell'articolo 21 bis, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera d):</p> <p>“d) l'articolo 6, paragrafo 6, al fine di assicurare modelli (con relative istruzioni), frequenze e date di segnalazione uniformi” »</p>
----------------	---

Nota esplicativa

Si veda la nota esplicativa che segue alla modifica n. 4, alla quale la presente modifica è connessa.

⁽¹⁾ Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)

(2011/C 62/02)

Data di adozione della decisione	12.8.2010	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 112/10	
Stato membro	Paesi Bassi	
Regione	—	Zone non assistite
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Regeling LNV-subsidies (investeringen in integraal duurzame stallen en houderijen)	
Base giuridica	Kaderwet LNV-subsidies: artikel 2 en 4 Regeling LNV-subsidies: artikel 2:37 t/m 2:41, Bijlage 2, hoofdstuk 4	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Investimenti nelle aziende agricole	
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 26,70 EUR milioni	
Intensità	60 %	
Durata	fino al 31.12.2013	
Settore economico	Allevamento di animali	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit PO Box 20401 2500 EK Den Haag NEDERLAND	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione	22.11.2010	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 369/10	
Stato membro	Francia	
Regione	Vendée	Zone miste
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Programme d'aides en faveur de l'élevage bovin: lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (BVD) en Vendée	
Base giuridica	— Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 1511-1 — Délibération du Conseil général de la Vendée	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Malattie degli animali	
Forma dell'aiuto	Servizi agevolati	
Dotazione di bilancio	Dotazione annuale: 0,07 EUR milioni Dotazione totale: 0,26 EUR milioni	
Intensità	66,00 %	
Durata	23.11.2010-31.12.2013	
Settore economico	Agricoltura, silvicoltura e pesca	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Mme Françoise SIMON, chef du secteur AGRAP Conseil général de Vendée, service agriculture et pêche 40 rue du maréchal Foch 85923 La Roche Sur Yon Cedex 9 FRANCE	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione	12.11.2010	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 382/10	
Stato membro	Danimarca	
Regione	—	Zone miste
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Tilskud til rådgivning af private skovejere om kortlægning og beskyttelse af fredskov m.v. i internationale naturbeskyttelsesområder. (Aid for counselling concerning Natura 2000 forests)	
Base giuridica	Bekendtgørelse af lov om skove (LBK nr. 945 af 24.9.2009). Bekendtgørelse om tilskud til rådgivning af private skovejere om kortlægning og beskyttelse af fredskov m.v. i internationale naturbeskyttelsesområder.	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Assistenza tecnica (AGRI), Tutela dell'ambiente	

Forma dell'aiuto	—
Dotazione di bilancio	Dotazione annuale: 0,60 DKK milioni Dotazione totale: 1,80 DKK milioni
Intensità	100,00 %
Durata	1.1.2011-31.12.2013
Settore economico	Agricoltura, silvicoltura e pesca
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø DANMARK
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione	3.11.2010	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 389/10	
Stato membro	Italia	
Regione	Lombardia	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Imboschimento, ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi (Misure 221, 223 e 226 del PSR)	
Base giuridica	Programma di sviluppo rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007-2013: — Misura 221-Imboschimento di terreni agricoli, — Misura 223-Imboschimento di superfici non agricole, — Misura 226-Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Silvicoltura	
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto	
Dotazione di bilancio	Dotazione annuale: 10,00 EUR milioni Dotazione totale: 30,00 EUR milioni	
Intensità	100,00 %	
Durata	1.1.2011-31.12.2013	
Settore economico	Silvicoltura e utilizzo di aree forestali	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura Via Pola 12-14 20124 Milano MI ITALIA	

Altre informazioni	—
--------------------	---

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione	22.11.2010	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 390/10	
Stato membro	Germania	
Regione	Rheinland-Pfalz	Zone miste
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Förderung der Erhaltung von genetischen Ressourcen in der Landwirtschaft (Erhaltung genetischer Ressourcen — EGR) — 612-40304/RP00	
Base giuridica	Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) vom 21. Juli 1988 (BGBl. I S. 1055) in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit dem jeweiligen vom Planungsausschuss der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ beschlossenen Rahmenplan, hier: Grundsätze für die Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft; Verwaltungsvorschrift „Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft (Erhaltung genetischer Ressourcen — EGR)“; §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO) vom 20. Dezember 1971 (GVBl 1972, S. 2) und Verwaltungsvorschrift über den Vollzug der Landeshaushaltsordnung (VV-LHO) vom 20. Dezember 2002 (MinBl. 2003 S. 22) in der jeweils geltenden Fassung.	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Impegni agroambientali, Tutela dell'ambiente	
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto	
Dotazione di bilancio	Dotazione annuale: 0,10 EUR milioni Dotazione totale: 0,40 EUR milioni	
Intensità	100,00 %	
Durata	fino al 31.12.2013	
Settore economico	Agricoltura, silvicoltura e pesca	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Westpfalz Neumühle 8 67728 Münchweiler/A DEUTSCHLAND Tel. +49 630292160 Fax +49 6302921699 E-mail: dlr-westpfalz@dlr.rlp.de	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)

(2011/C 62/03)

Data di adozione della decisione	7.6.2010
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 332/09
Stato membro	Belgio
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Indemnisation des pertes subies par les producteurs de pommes de terre suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles
Base giuridica	Arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles
Tipo di misura	Regime di aiuti
Obiettivo	Lotta contro le fitopatie
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta
Dotazione di bilancio	670 000 EUR all'anno
Intensità	Fino a un massimo dell'85 %
Durata	Fino a un massimo di 6 anni
Settore economico	Agricoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Service public fédéral (SPF) santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement Eurostation II Place Victor Horta, 40 bte 10 1060 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione	12.11.2010	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 539/09	
Stato membro	Germania	
Regione	Baden-Württemberg	Articolo 107, paragrafo 3, lettera c)
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Baden-Württemberg: Kommunale Agrarumweltprogramme der Städte Bietigheim-Bissingen, Heilbronn und Ludwigsburg	

Base giuridica	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stadt Bietigheim-Bissingen — Naturschutz und Landschaftspflege- maßnahmen -Förderprogramme Biotopverbund -Förderrichtlinien 2. Stadt Heilbronn — Richtlinie für das Ackerrandstreifenprogramm der Stadt Heilbronn 3. Stadt Heilbronn — Richtlinie für das Streuobstförderprogramm der Stadt Heilbronn 4. Ludwigsburg — Agrarumweltprogramm-Förderrichtlinien 	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Impegni agroambientali, tutela dell'ambiente	
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 1,82 milioni di EUR	
Intensità	100,00 %	
Durata	Fino al 31.12.2013	
Settore economico	Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	<p>Städte Bietigheim-Bissingen, Heilbronn, Ludwigsburg Bietigheim-Bissingen, Bauhof&Gärtnerei Höpfigheimer Str. 26 74321 Bietigheim-Bissingen DEUTSCHLAND</p> <p>Heilbronn-Grünflächenamt Cäcilienstr. 51 74072 Heilbronn DEUTSCHLAND</p> <p>Ludwigsburg — Bürgerbüro Bauen Wilhelmstraße 5 71638 Ludwigsburg DEUTSCHLAND</p>	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione	21.12.2010
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 434/10
Stato membro	Spagna
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Primera implantación de sistemas agroforestales en tierras agrícolas (Medida 222 — Desarrollo Rural).
Base giuridica	Marco nacional español de Desarrollo Rural para el periodo 2007-2013 Programas de Desarrollo Rural (PDR) para el período 2007-2013 de las siguientes Comunidades Autónomas españolas: Aragón, Asturias, Canarias, Extremadura y Galicia
Tipo di misura	Regime di aiuti

Obiettivo	Settore forestale
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta
Dotazione di bilancio	Importo complessivo pari a 5,62 milioni di EUR
Intensità	85 %
Durata	Fino al 31.12.2013
Settore economico	Settore forestale
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Autoridades de gestión de los Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione	14.12.2010
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 443/10
Stato membro	Spagna
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Ayudas a inversiones no productivas (Medida 227 de Desarrollo Rural)
Base giuridica	Marco Nacional de Desarrollo Rural español 2007-2013 Programas de desarrollo rural (PDR) de las 17 Comunidades Autónomas españolas 2007-2013
Tipo di misura	Regime di aiuti
Obiettivo	Silvicoltura
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta
Dotazione di bilancio	Stanziamiento complessivo di 435,532409 EUR (in milioni)
Intensità	100 %
Durata	Fino al 31.12.2013
Settore economico	Silvicoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Autoridades de gestión de los Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione	15.12.2010	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 531/10	
Stato membro	Danimarca	
Regione	—	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Guarantee scheme	
Base giuridica	Lov om Vækstfonden, nr. 571 af den 1. juli 2002 med senere ændringer, samt bekendtgørelse nr. 1013 af den 17. august 2007, og aktstykke vedtaget af Finansudvalget den 30. oktober 2009	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	—	
Forma dell'aiuto	Garanzia	
Dotazione di bilancio	—	
Intensità	—	
Durata	16.12.2010-31.12.2011	
Settore economico	Agricoltura, silvicoltura e pesca	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Vaekstfonden Strandvejen 104 A 2900 Hellerup DANMARK	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/C 62/04)

Data di adozione della decisione	27.1.2010
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 632/09
Stato membro	Austria
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Nichtkommerzieller Rundfunk-Fonds
Base giuridica	Artikel 9j, 9k, 9l Bundesgesetz über die Einrichtung einer Kommunikationsbehörde Austria („KommAustria“) und eines Bundeskommunikationssenates (KommAustria-Gesetz); Richtlinien des Fonds zur Förderung des nichtkommerziellen Rundfunks
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Cultura
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista 1 Mio EUR Importo totale dell'aiuto previsto 6 Mio EUR
Intensità	90 %
Durata	2010-2014
Settore economico	Media
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH Mariahilferstraße 77-79 1060 Wien ÖSTERREICH
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione	14.12.2010
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.31999 (2010/N)
Stato membro	Grecia
Regione	—

Titolo (e/o nome del beneficiario)	Ίδρυση ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (Iδρиси Ταμείου χριματοπιστοτικis Statherotitas)
Base giuridica	Σχεδιο νομου περι ιδρυσεως ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (Sxedio nomou peri idriseos tameiou xrimatopistotikis statherotitas)
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Forma dell'aiuto	Altre forme di apporto di capitale
Dotazione di bilancio	Importo totale dell'aiuto previsto 10 000,00 Mio EUR
Intensità	—
Durata	1.1.2011-30.6.2011
Settore economico	Intermediazione finanziaria
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Υπουργείο Οικονομικών Νίκης 5-7 (Υπουργείο Οικονομικον Nikis 5-7) 101 80 Αθήνα/Athens (101 80 Athina) ΕΛΛΑΔΑ/GREECE
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione	28.1.2011
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.32182 (2011/N)
Stato membro	Francia
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Prolongation du régime temporaire relatif aux aides sous forme de taux d'intérêt bonifié (N 15/09)
Base giuridica	Pour les interventions de l'État, l'article 20 de la constitution du 4 octobre 1958 ainsi que les articles L 2251-1, L 3231-1 et L 4211-1 du code général des collectivités territoriales, constituent la base juridique du régime. Pour les interventions des collectivités territoriales les bases juridiques sont les suivantes: — les Articles L 1511-1 à L 1511-5 du code général des collectivités territoriales tels que modifiés par l'article 1 ^{er} de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales pour les collectivités territoriales et leurs groupements.
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Forma dell'aiuto	Abbuono di interessi

Dotazione di bilancio	—
Intensità	—
Durata	Fino al 31.12.2011
Settore economico	Tutti i settori
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	—
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione	24.1.2011
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.32215 (2011/N)
Stato membro	Ungheria
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Prolongation of the 'Temporary aid scheme for granting aid in the form of loans with subsidised interest rate' (N 78/09)
Base giuridica	Article 23/C, Article 23/D, Article 23/E and Annex 4 of the Government Decree No 85/2004 (IV.19) on the procedure regarding State aid defined by Article 87(1) of the EC Treaty and on the Regional Aid Map
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Forma dell'aiuto	Abbuono di interessi
Dotazione di bilancio	Importo totale dell'aiuto previsto 10 000 Mio HUF
Intensità	—
Durata	Fino al 31.12.2011
Settore economico	Tutti i settori
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	—
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione	18.2.2011
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.32506 (2011/N)
Stato membro	Paesi Bassi
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Prolongation of Dutch limited amounts of compatible aid scheme (N 156/09)
Base giuridica	Aangepast Nederlands nationaal kader voor het tijdelijk verlenen van beperkte steunbedragen
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto, Prestito agevolato, Garanzia
Dotazione di bilancio	—
Intensità	—
Durata	Fino al 31.12.2011
Settore economico	Tutti i settori
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	All authorities granting State aid in the Netherlands
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

25 febbraio 2011

(2011/C 62/05)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3762	AUD	dollari australiani	1,3577
JPY	yen giapponesi	112,52	CAD	dollari canadesi	1,3487
DKK	corone danesi	7,4553	HKD	dollari di Hong Kong	10,7253
GBP	sterline inglesi	0,85530	NZD	dollari neozelandesi	1,8337
SEK	corone svedesi	8,8320	SGD	dollari di Singapore	1,7540
CHF	franchi svizzeri	1,2799	KRW	won sudcoreani	1 549,41
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	9,6150
NOK	corone norvegesi	7,7640	CNY	renminbi Yuan cinese	9,0513
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,4250
CZK	corone ceche	24,479	IDR	rupia indonesiana	12 162,05
HUF	fiorini ungheresi	272,81	MYR	ringgit malese	4,1964
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	60,191
LVL	lats lettoni	0,7048	RUB	rublo russo	39,8230
PLN	zloty polacchi	3,9709	THB	baht thailandese	42,153
RON	leu rumeni	4,2125	BRL	real brasiliano	2,2853
TRY	lire turche	2,1975	MXN	peso messicano	16,6656
			INR	rupia indiana	62,3760

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

(2011/C 62/06)

OEN (1)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Prima pubblicazione GU	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	EN ISO 6185-1:2001 Battelli pneumatici — Parte 1: Battelli con un motore di potenza massima di 4,5 kW (ISO 6185-1:2001)	17.4.2002		
CEN	EN ISO 6185-2:2001 Battelli pneumatici — Parte 2: Battelli con un motore di potenza massima compresa tra 4,5 kW e 15 kW inclusi (ISO 6185-2:2001)	17.4.2002		
CEN	EN ISO 6185-3:2001 Battelli pneumatici — Parte 3: Battelli con un motore di potenza massima maggiore o uguale a 15 kW (ISO 6185-3:2001)	17.4.2002		
CEN	EN ISO 7840:2004 Unità di piccole dimensioni — Tubi per combustibile resistenti al fuoco (ISO 7840:2004)	8.1.2005	EN ISO 7840:1995 Nota 2.1	Data scaduta (31.8.2004)
CEN	EN ISO 8099:2000 Unità di piccole dimensioni — Sistemi di ritenzione degli scarichi igienici (ISO 8099:2000)	11.5.2001		
CEN	EN ISO 8469:2006 Unità di piccole dimensioni — Tubi per combustibile non resistenti al fuoco (ISO 8469:2006)	12.12.2006	EN ISO 8469:1995 Nota 2.1	Data scaduta (31.1.2007)
CEN	EN ISO 8665:2006 Unità di piccole dimensioni — Motori marini di propulsione alternavi a combustione interna — Misurazione e dichiarazioni di potenza (ISO 8665:2006)	16.9.2006	EN ISO 8665:1995 Nota 2.1	Data scaduta (31.12.2006)
CEN	EN ISO 8666:2002 Unità di piccole dimensioni — Dati principali (ISO 8666:2002)	20.5.2003		
CEN	EN ISO 8847:2004 Unità di piccole dimensioni — Apparecchio di governo — Sistema del tipo a frenello (cavi, settore e puleggia) (ISO 8847:2004)	8.1.2005	EN 28847:1989 Nota 2.1	Data scaduta (30.11.2004)
	EN ISO 8847:2004/AC:2005	14.3.2006		

OEN (1)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Prima pubblicazione GU	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	EN ISO 8849:2003 Unità di piccole dimensioni — Pompe di sentina azionate elettricamente a corrente continua (ISO 8849:2003)	8.1.2005	EN 28849:1993 Nota 2.1	Data scaduta (30.4.2004)
CEN	EN ISO 9093-1:1997 Unità di piccole dimensioni — Valvole a scafo e passascafi — Parte 1: Costruzione metallica (ISO 9093-1:1994)	11.5.2001		
CEN	EN ISO 9093-2:2002 Unità di piccole dimensioni — Valvole a scafo e passascafi — Parte 2: Costruzione non metallica (ISO 9093-2:2002)	3.4.2003		
CEN	EN ISO 9094-1:2003 Unità di piccole dimensioni — Protezione antincendio — Parte 1: Unità con lunghezza dello scafo fino a 15 m inclusi (ISO 9094-1:2003)	12.7.2003		
CEN	EN ISO 9094-2:2002 Unità di piccole dimensioni — Protezione antincendio — Parte 2: Unità con lunghezza dello scafo maggiore di 15 m (ISO 9094-2:2002)	20.5.2003		
CEN	EN ISO 9097:1994 Unità di piccole dimensioni — Ventilatori elettrici (ISO 9097:1991)	25.2.1998		
	EN ISO 9097:1994/A1:2000	11.5.2001	Nota 3	Data scaduta (31.3.2001)
CEN	EN ISO 10087:2006 Unità di piccole dimensioni — Identificazione dell'unità da diporto — Sistema di codificazione (ISO 10087:2006)	13.5.2006	EN ISO 10087:1996 Nota 2.1	Data scaduta (30.9.2006)
CEN	EN ISO 10088:2009 Unità di piccole dimensioni — Impianti permanenti del combustibile (ISO 10088:2009)	17.4.2010	EN ISO 10088:2001 Nota 2.3	31.12.2011
CEN	EN ISO 10133:2000 Unità di piccole dimensioni — Sistemi elettrici — Impianti a bassissima tensione in corrente continua (ISO 10133:2000)	6.3.2002		
CEN	EN ISO 10239:2008 Unità di piccole dimensioni — Impianti a gas di petrolio liquefatto (GPL) (ISO 10239:2008)	30.4.2008	EN ISO 10239:2000 Nota 2.1	Data scaduta (31.8.2008)
CEN	EN ISO 10240:2004 Unità di piccole dimensioni — Manuale del proprietario (ISO 10240:2004)	3.5.2005	EN ISO 10240:1996 Nota 2.1	Data scaduta (30.4.2005)

OEN (1)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Prima pubblicazione GU	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	EN ISO 10592:1995 Unità di piccole dimensioni — Sistemi idraulici di governo (ISO 10592:1994)	25.2.1998		
	EN ISO 10592:1995/A1:2000	11.5.2001	Nota 3	Data scaduta (31.3.2001)
CEN	EN ISO 11105:1997 Unità di piccole dimensioni — Ventilazione dei locali apparato motore benzina e/o dei locali serbatoio benzina (ISO 11105:1997)	18.12.1997		
CEN	EN ISO 11192:2005 Unità di piccole dimensioni — Simboli grafici (ISO 11192:2005)	14.3.2006		
CEN	EN ISO 11547:1995 Unità di piccole dimensioni — Dispositivo di protezione contro l'avviamento con asse in presa (ISO 11547:1994)	18.12.1997		
	EN ISO 11547:1995/A1:2000	11.5.2001	Nota 3	Data scaduta (31.3.2001)
CEN	EN ISO 11591:2000 Unità di piccole dimensioni, propulsione a mo- tore — Campo visivo dalla posizione di go- verno (ISO 11591:2000)	6.3.2002		
CEN	EN ISO 11592:2001 Unità di piccole dimensioni con scafo di lun- ghezza minore di 8 m — Determinazione della massima potenza di propulsione (ISO 11592:2001)	6.3.2002		
CEN	EN ISO 11812:2001 Unità di piccole dimensioni — Pozzetti stagni e pozzetti ad autosvuotamento rapido (ISO 11812:2001)	17.4.2002		
CEN	EN ISO 12215-1:2000 Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello scafo e dimensionamento — Parte 1: Ma- teriali: Resine termoidurenti, rinforzi di fibra di vetro, laminato di riferimento (ISO 12215-1:2000)	11.5.2001		
CEN	EN ISO 12215-2:2002 Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello scafo e dimensionamento — Parte 2: Ma- teriali: Materiale dell'anima per costruzioni a sandwich, materiali per fissaggio (ISO 12215-2:2002)	1.10.2002		
CEN	EN ISO 12215-3:2002 Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello scafo e dimensionamento — Parte 3: Ma- teriali: Acciaio, leghe di alluminio, legno, altri materiali (ISO 12215-3:2002)	1.10.2002		

OEN (1)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Prima pubblicazione GU	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	EN ISO 12215-4:2002 Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello scafo e dimensionamento — Parte 4: Cantieri e fabbricazione (ISO 12215-4:2002)	1.10.2002		
CEN	EN ISO 12215-5:2008 Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello scafo e dimensionamento — Parte 5: Pressioni di progetto per unità monoscafo, sollecitazioni di progetto, determinazione del dimensionamento (ISO 12215-5:2008)	3.12.2008		
CEN	EN ISO 12215-6:2008 Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello scafo e dimensionamento — Parte 6: Disposizioni e dettagli di costruzione (ISO 12215-6:2008)	3.12.2008		
CEN	EN ISO 12215-8:2009 Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello scafo e dimensionamento — Parte 8: Timoni (ISO 12215-8:2009)	17.4.2010		
	EN ISO 12215-8:2009/AC:2010	11.11.2010		
CEN	EN ISO 12216:2002 Unità di piccole dimensioni — Finestre, obli, osteriggi, corazzette e porte — Requisiti di resistenza e di tenuta (ISO 12216:2002)	19.12.2002		
CEN	EN ISO 12217-1:2002 Unità di piccole dimensioni — Valutazione e classificazione della stabilità e del galleggiamento — Parte 1: Imbarcazioni non a vela con lunghezza dello scafo maggiore o uguale a 6 m (ISO 12217-1:2002)	1.10.2002		
	EN ISO 12217-1:2002/A1:2009	17.4.2010	Nota 3	Data scaduta (30.4.2010)
CEN	EN ISO 12217-2:2002 Unità di piccole dimensioni — Valutazione e classificazione della stabilità e del galleggiamento — Parte 2: Imbarcazioni a vela con lunghezza dello scafo maggiore o uguale a 6 m (ISO 12217-2:2002)	1.10.2002		
CEN	EN ISO 12217-3:2002 Unità di piccole dimensioni — Valutazione e classificazione della stabilità e del galleggiamento — Parte 3: Imbarcazioni con lunghezza dello scafo minore di 6 m (ISO 12217-3:2002)	1.10.2002		
	EN ISO 12217-3:2002/A1:2009	17.4.2010	Nota 3	Data scaduta (30.4.2010)
CEN	EN ISO 13297:2000 Unità di piccole dimensioni — Sistemi elettrici — Impianti a corrente alternata (ISO 13297:2000)	6.3.2002		

OEN (1)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Prima pubblicazione GU	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	EN ISO 13590:2003 Unità di piccole dimensioni — Moto d'acqua — Requisiti della costruzione e dell'installazione degli impianti (ISO 13590:2003)	8.1.2005		
	EN ISO 13590:2003/AC:2004	3.5.2005		
CEN	EN ISO 13929:2001 Unità di piccole dimensioni — Agghiaccio ti- mone — Sistemi di trasmissione ad ingranaggi (ISO 13929:2001)	6.3.2002		
CEN	EN ISO 14509-1:2008 Unità di piccole dimensioni — Misurazione del rumore aereo generato dalle imbarcazioni da diporto con motore — Parte 1: Procedure di misurazione per la prova al passaggio (ISO 14509-1:2008)	4.3.2009	EN ISO 14509:2000 Nota 2.1	Data scaduta (30.4.2009)
CEN	EN ISO 14509-2:2006 Unità di piccole dimensioni — Rumore aereo emesso dalle imbarcazioni da diporto con mo- tore — Parte 2: Valutazione del rumore utiliz- zando l'unità da diporto di riferimento (ISO 14509-2:2006)	19.7.2007		
CEN	EN ISO 14509-3:2009 Unità di piccole dimensioni — Rumore aereo generato dalle imbarcazioni da diporto con mo- tore — Parte 3: Valutazione del rumore attra- verso l'utilizzo di calcoli e di procedure di mi- surazione (ISO 14509-3:2009)	17.4.2010		
CEN	EN ISO 14895:2003 Unità di piccole dimensioni — Fornelli da cu- cina alimentati con carburante liquido (ISO 14895:2000)	30.10.2003		
CEN	EN ISO 14945:2004 Unità di piccole dimensioni — Targhetta del costruttore (ISO 14945:2004)	8.1.2005		
	EN ISO 14945:2004/AC:2005	14.3.2006		
CEN	EN ISO 14946:2001 Unità di piccole dimensioni — Capacità di mas- simo carico (ISO 14946:2001)	6.3.2002		
	EN ISO 14946:2001/AC:2005	14.3.2006		
CEN	EN ISO 15083:2003 Unità di piccole dimensioni — Impianti di pompaggio di sentina (ISO 15083:2003)	30.10.2003		
CEN	EN ISO 15084:2003 Unità di piccole dimensioni — Ancoraggio, or- meggio e rimorchio — Punti di forza (ISO 15084:2003)	12.7.2003		

OEN (1)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Prima pubblicazione GU	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	EN ISO 15085:2003 Unità di piccole dimensioni — Prevenzione contro le cadute in mare e mezzi di rientro a bordo (ISO 15085:2003)	30.10.2003		
	EN ISO 15085:2003/A1:2009	17.4.2010	Nota 3	Data scaduta (30.11.2009)
CEN	EN ISO 15584:2001 Unità di piccole dimensioni — Motori a benzina entrobordo — Impianti del combustibile e componenti elettriche installati sul motore (ISO 15584:2001)	6.3.2002		
CEN	EN 15609:2008 Attrezzature e accessori per GPL — Sistemi di propulsione a GPL per imbarcazioni, yacht e altre unità — Requisiti di installazione	4.3.2009		
CEN	EN ISO 15652:2005 Unità di piccole dimensioni — Sistemi di go- verno comandati a distanza per imbarcazioni entrobordo a idrogetto (ISO 15652:2003)	7.9.2005		
CEN	EN ISO 16147:2002 Unità di piccole dimensioni — Motori diesel entrobordo — Impianti del combustibile e componenti elettrici installati sul motore (ISO 16147:2002)	3.4.2003		
CEN	EN ISO 21487:2006 Unità di piccole dimensioni — Serbatoi per carburante fissi a bordo per gasolio e benzina (ISO 21487:2006)	19.7.2007		
	EN ISO 21487:2006/AC:2009	17.4.2010		
CEN	EN 28846:1993 Unità di piccole dimensioni — Dispositivi elet- trici — Protezione contro l'accensione di gas inflammabili nell'ambiente circostante (ISO 8846:1990)	30.9.1995		
	EN 28846:1993/A1:2000	11.5.2001	Nota 3	Data scaduta (31.3.2001)
CEN	EN 28848:1993 Unità di piccole dimensioni — Sistemi di go- verno comandati a distanza (ISO 8848:1990)	30.9.1995		
	EN 28848:1993/A1:2000	11.5.2001	Nota 3	Data scaduta (31.3.2001)
CEN	EN 29775:1993 Unità di piccole dimensioni — Sistemi di go- verno comandati a distanza per motori fuori- bordo singoli con potenza compresa tra 15 kW e 40 kW (ISO 9775:1990)	30.9.1995		

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Prima pubblicazione GU	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
	EN 29775:1993/A1:2000	11.5.2001	Nota 3	Data scaduta (31.3.2001)
Cenelec	EN 60092-507:2000 Impianti elettrici a bordo di navi — Parte 507: imbarcazioni da diporto IEC 60092-507:2000	12.6.2003		

(¹) OEN: Organismo europeo di Normalizzazione:

— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (<http://www.cen.eu>),

— Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (<http://www.cenelec.eu>),

— ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, tel. +33 492944200; fax +33 493654716, (<http://www.etsi.eu>).

Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva per quei prodotti che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva per i prodotti che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.

Nota 3: In caso di modifiche, la norma cui si fa riferimento è la EN CCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 3) perciò consiste nella EN CCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

AVVERTIMENTO:

— ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui l'elenco figura in annesso alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio modificata dalla direttiva 98/48/CE,

— le norme armonizzate sono adottate dagli organismi europei di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale,

— la pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità,

— questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista,

— per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

LIFE+ INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2011

(2011/C 62/07)

La Commissione invita soggetti stabiliti nell'Unione europea a presentare proposte per la procedura di selezione LIFE+ del 2011.

Domande

Le proposte devono essere redatte su appositi moduli di domanda. I moduli e la guida alle domande, contenente spiegazioni dettagliate sull'ammissibilità e sulle procedure, sono disponibili sul sito web della Commissione all'indirizzo:

<http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm>

Le proposte devono essere trasmesse su CD-ROM o su DVD.

Beneficiari

Le proposte devono essere presentate da enti pubblici e/o privati, soggetti e istituzioni registrati negli Stati membri dell'Unione europea.

Il presente avviso riguarda i temi seguenti:

1. LIFE+ Natura e biodiversità

Obiettivo principale: proteggere, conservare, ripristinare, monitorare e favorire il funzionamento dei sistemi naturali, degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, al fine di arrestare la perdita di biodiversità, inclusa la diversità delle risorse genetiche, all'interno dell'UE.

2. LIFE+ Politica e *governance* ambientali

Obiettivi principali:

- **cambiamento climatico:** stabilizzare la concentrazione di gas ad effetto serra ad un livello che eviti il surriscaldamento globale oltre i 2 gradi centigradi,
- **acque:** contribuire al miglioramento della qualità delle acque attraverso lo sviluppo di misure efficaci sotto il profilo dei costi al fine di raggiungere un «buono stato ecologico» delle acque nell'ottica di sviluppare piani di gestione dei bacini idrografici a norma della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque),
- **aria:** raggiungere livelli di qualità dell'aria che non causino significativi effetti negativi, né rischi per la salute umana e l'ambiente,
- **suolo:** proteggere il suolo e assicurarne un utilizzo sostenibile, preservandone le funzioni, prevenendo possibili minacce e attenuandone gli effetti e ripristinando il suolo degradato,
- **ambiente urbano:** contribuire a migliorare il livello delle prestazioni ambientali delle aree urbane d'Europa,

- **rumore:** contribuire allo sviluppo e all'attuazione di politiche sull'inquinamento acustico,
- **sostanze chimiche:** migliorare, entro il 2020, la protezione dell'ambiente e della salute dai rischi costituiti dalle sostanze chimiche attraverso l'attuazione della normativa in materia di sostanze chimiche, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e la strategia tematica su un utilizzo sostenibile dei pesticidi,
- **ambiente e salute:** sviluppare l'informazione di base per le politiche in tema di ambiente e salute (Piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010),
- **risorse naturali e rifiuti:** sviluppare e attuare le politiche finalizzate a garantire una gestione e un utilizzo sostenibili delle risorse naturali e dei rifiuti e migliorare il livello di impatto ambientale dei prodotti, modelli di produzione e di consumo sostenibili, prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti; contribuire all'effettiva attuazione della strategia tematica sulla prevenzione e sul riciclaggio dei rifiuti,
- **foreste:** fornire, soprattutto attraverso una rete di coordinamento a livello dell'UE, una base concisa e a largo spettro per le informazioni rilevanti per la definizione e l'attuazione di politiche relativamente alle foreste e ai cambiamenti climatici (impatto sugli ecosistemi forestali, mitigazione, effetti della sostituzione), biodiversità (informazione di base e aree forestali protette), incendi boschivi, condizione di boschi e foreste e funzione protettiva delle foreste (acqua, suolo e infrastrutture) nonché contribuire alla protezione di boschi e foreste contro gli incendi,
- **innovazione:** contribuire a sviluppare e dimostrare approcci, tecnologie, metodi e strumenti innovativi diretti a facilitare l'attuazione del piano di azione per le tecnologie ambientali (ETAP),
- **approcci strategici:** promuovere l'attuazione effettiva e il rispetto della normativa dell'Unione in materia di ambiente e migliorare la base di conoscenze necessaria per le politiche ambientali; migliorare le prestazioni ambientali delle piccole e medie imprese (PMI).

3. LIFE+ Informazione e comunicazione

Obiettivo principale: assicurare la diffusione delle informazioni e sensibilizzare alle tematiche ambientali, inclusa la prevenzione degli incendi boschivi; fornire un sostegno alle misure di accompagnamento, come azioni e campagne di informazione e comunicazione, conferenze e formazione, inclusa la formazione in materia di prevenzione degli incendi boschivi.

Percentuali di cofinanziamento comunitario

1. Progetti LIFE+ Natura e biodiversità:

- la percentuale massima del sostegno finanziario dell'Unione è pari al 50 % delle spese ammissibili,
- eccezionalmente può essere applicata la percentuale massima di cofinanziamento fino a 75 % delle spese ammissibili ai progetti riguardanti habitat o specie prioritari delle direttive «Uccelli selvatici» e «Habitat».

2. LIFE+ Politica e *governance* ambientali:

- la percentuale massima del sostegno finanziario dell'Unione è pari al 50 % delle spese ammissibili.

3. LIFE+ Informazione e comunicazione:

- la percentuale massima del sostegno finanziario dell'Unione è pari al 50 % delle spese ammissibili.

Scadenza

Le proposte di progetto devono essere presentate alle autorità nazionali competenti entro il **18 luglio 2011**. Le proposte di progetto devono essere presentate all'autorità nazionale dello Stato membro nel quale il beneficiario è registrato. Le proposte saranno successivamente trasmesse dalle autorità nazionali alla Commissione entro il **9 settembre 2011**.

Bilancio previsto

Il bilancio complessivo per le sovvenzioni di azioni per progetti nel quadro di LIFE+ nel 2011 ammonta a 267 431 506 EUR. Almeno il 50 % di questo importo è assegnato a misure a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità.

L'importo indicativo degli stanziamenti finanziari nazionali per il 2011 è il seguente:

(EUR)

Paese	Importo indicativo	Paese	Importo indicativo	Paese	Importo indicativo
AT	5 173 981	FI	7 110 142	MT	2 526 420
BE	5 569 385	FR	27 037 254	NL	8 204 966
BG	8 865 830	GR	9 485 287	PL	17 763 612
CY	2 591 391	HU	6 895 995	PT	7 143 727
CZ	5 702 526	IE	4 071 357	RO	11 277 858
DK	4 622 124	IT	23 509 232	SE	8 837 155
DE	30 305 020	LT	2 936 886	SI	5 410 942
EE	3 517 197	LU	2 920 329	SK	6 152 190
ES	26 307 202	LV	2 570 998	UK	20 922 502
				Totale	267 431 506

Ulteriori informazioni

Maggiori informazioni, ivi comprese le linee guida e i moduli di domanda, sono disponibili sul sito Internet LIFE:

<http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm>

È anche possibile contattare le autorità nazionali competenti al seguente indirizzo:

<http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm>

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6142 — AVIC/Pacific Century Motors)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/C 62/08)

1. In data 18 febbraio 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa AVIC Automobile Industry Co., Ltd («AVIC Auto», Cina), controllata al 100 % di Aviation Industry Corporation of China («AVIC»), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Pacific Century Motors Co., Ltd, («PCM», Cina) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— AVIC Auto: progettazione, produzione e vendita di componenti auto,

— PCM: progettazione, produzione e vendita di sistemi sterzanti e semiassi per autoveicoli.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6142 — AVIC/Pacific Century Motors, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2011/C 62/08

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6142 — AVIC/Pacific Century Motors) —
Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾ 31



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

